

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI ISTANZA DI SANATORIA

<p>Riferimenti al modello di domanda</p>	<p>La domanda di sanatoria (in bollo) nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà deve essere inviata in n° due copie al Comune territorialmente competente</p> <p>La domanda deve essere redatta compilando tutti i quadri necessari ed essenziali per definire la pratica di sanatoria. Barrare nell'apposito quadratino le frasi e i periodi di interesse, es.: <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>a) di individuazione della pratica</p>	<p>Nel quadro "a)" devono essere riportate tutte le generalità del dichiarante.</p> <p>Il dichiarante deve avere titolo per dichiarare, in quanto occupante sedime demaniale anteriormente alla data del 23/05/2008.</p> <p>- Il dichiarante può chiedere di sanare gli "effetti amministrativi" dovuti all'occupazione dei beni demaniali interessati, in tal caso il dichiarante dovrà barrare lo specifico quadratino riportato nella domanda.</p> <p>I principali requisiti per il conseguimento della sanatoria sono riportati all'art. 2 del Regolamento di cui all'art 38 della Legge regionale 23.5.2008, n. 12: sono riassumibili con l'avvenuto versamento delle somme dovute e con l'eventuale ripristino dei luoghi, se richiesto.</p> <p>- Il dichiarante può esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 3 del regolamento regionale "Demanio idrico della navigazione interna piemontese. Disposizioni attuative dell'art 38 della Legge regionale 23.5.2008, n. 12", chiedendo il rilascio di una nuova concessione sui beni demaniali in argomento, in tal caso il dichiarante dopo aver barrato il quadratino riferito alla sanatoria amministrativa dovrà barrare lo specifico quadratino riportato nella domanda relativo alla concessione.</p> <p>I principali requisiti per il conseguimento della nuova concessione sono riportati all'art. 3 del Regolamento di cui all'art 38 della Legge regionale 23.5.2008, n. 12: sono riassumibili con i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 del Regolamento e con la constatazione di avvenuto utilizzo dei beni demaniali con diligenza compiendo nel periodo di occupazione le necessarie manutenzioni.</p>	
<p>b) Da compilare qualora il richiedente sia persona giuridica</p>	<p>Nel quadro "b)", <u>da compilare qualora il richiedente sia persona giuridica</u>, devono essere riportati gli estremi identificativi della ditta che occupa il bene: in tal caso il dichiarante agisce in nome e per conto della ditta interessata ed è dalla stessa persona delegata.</p>	
<p>c) Da compilare qualora i richiedenti siano due persone fisiche</p>	<p>Nel quadro "c)", <u>da compilare qualora i richiedenti siano due persone fisiche</u>, devono essere riportate tutte le generalità del secondo dichiarante.</p> <p>In caso di più di due dichiaranti occorre compilare il quadro libero sottostante contraddistinto con la lettera "n" e dalla dizione "Altro"</p>	
<p>d) Individuazione dei beni occupati sia a terra che in acqua</p>	<p>Nel quadro "d)", devono essere individuati i beni occupati, sia a terra che in acqua, nonché la tipologia della concessione.</p> <p>Le principali tipologie sono riportate nelle "note" poste al fondo della domanda tipo.</p> <p>In caso di più beni occorre compilare il quadro libero sottostante contraddistinto con la lettera "m" e dalla dizione "Altro"</p>	
<p>e) Individuazione delle vie di accesso al bene e all'acqua</p>	<p>Nel quadro "e)", deve essere indicato se esiste o meno il passaggio pubblico per accedere all'acqua ed alla battigia.</p>	
<p>f) Individuazione dei manufatti esistenti</p>	<p>Nel quadro "f)", <u>da compilare qualora esistano manufatti</u>, devono essere individuate le trasformazioni delle aree avvenute ad opera dell'uomo.</p> <p>La compilazione del quadro insieme ai contenuti dell'allegato "A" e nella documentazione fotografica di cui all'allegato "B", deve permettere di individuare la consistenza e le caratteristiche di tutto quanto in passato è stato realizzato sulle aree interessate dall'occupazione.</p>	
<p>g) Da compilare qualora i manufatti siano stati realizzati dai richiedenti</p>	<p>Nel quadro "g)", <u>da compilare qualora esistano manufatti e siano stati realizzati dai soggetti richiedenti</u>, devono essere riportati gli elementi necessari per poter verificare la compatibilità dell'opera all'area demaniale interessata:</p> <p>Appare in tal caso importante individuare quando i lavori sono stati realizzati rispetto all'imposizione del vincolo di tutela paesaggistica ex-lege 1497/1939 (ora D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.).</p>	
<p>h) Da compilare qualora l'occupante chieda il rilascio della concessione</p>	<p>Nel quadro "h)", <u>da compilare qualora l'occupante chieda il rilascio della nuova concessione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento</u>, devono essere riportati gli elementi necessari per dare continuità all'occupazione perpetrata, garantendo il perfetto stato (passato e futuro) del bene argomento della concessione.</p>	
<p>i) Da compilare in caso di domanda di acquisto formulata ai sensi dell'art 5bis della L.212/03</p>	<p>Nel quadro "i)", <u>da compilare in caso di domanda di alienazione di beni appartenenti al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 5-bis della legge 1 agosto 2003, n.212, (e/o di altra legge di sdemanializzazione)</u>, devono essere riportati gli elementi necessari per definire gli importi dovuti alla Regione per la passata occupazione del bene demaniale in questione.</p> <p>La documentazione trasmessa a suo tempo all'Agenzia del Demanio (che si chiede di allegare alla presente domanda) unita ai contenuti dell'allegato "A" e nella documentazione fotografica di cui all'allegato "B"; devono permettere di individuare la consistenza del bene in argomento prima e dopo lo scorporo delle aree cedute o argomento di cessione.</p>	

I) Sanatoria amministrativa: somme versate dall'anno 2001 all'anno 2008

Nel quadro "I", nel rispetto dell'art. 2 del Regolamento di cui all'art 38 della Legge regionale 23.5.2008,n. 12 , devono essere riportati gli elementi necessari per definire la sanatoria amministrativa .

La compilazione del quadro insieme ai contenuti del "prospetto riassuntivo dei versamenti (lettera "C")", deve permettere all'autorità preposta all'istruttoria di verificare le somme versate a favore della Regione da parte del soggetto istante e di stabilire quanto debba essere ancora versato.

Pur rinviando al contenuto degli allegati "III" e "V" del Regolamento qui a seguito vengono individuati alcuni aspetti che il dichiarante deve avere presente nella compilazione del modello.

Il " prospetto riassuntivo dei versamenti lettera "C" " (allegato III del Regolamento) consente al richiedente di:

- quantificare in maniera presunta l'ammontare dell'intera somma dovuta per il conseguimento della sanatoria;
- detrarre dalla somma dovuta gli importi già versati alla Regione Piemonte con riferimento al bene argomento di sanatoria;
- quantificare in maniera presunta l'ammontare della somma posta a saldo degli importi dovuti per il conseguimento della sanatoria;
- **versare il saldo degli importi dovuti per il conseguimento della sanatoria.**

La corretta compilazione del prospetto riassuntivo consentirà di giungere velocemente al provvedimento finale chiesto.

DEFINIZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INTERA SOMMA DOVUTA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SANATORIA

Al comma 3 del citato art. 2 del Regolamento si prevede un criterio di semplificazione che dà la possibilità ai soggetti interessati di quantificare direttamente gli importi dovuti per i casi di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, di area scoperta, di area occupata con impianti di facile rimozione e difficile rimozione, di specchi di acqua, di boe, di pontili fissi e mobili, di zattere, di galleggianti in generale e di condutture cavi ed impianti in genere (nel caso di cavi posti nel sottosuolo ed in acqua solo qualora ricadenti nelle zone portuali) , darsene coperte e scoperte.

Nell'allegato II del Regolamento vengono definiti gli importi unitari dovuti dall'anno di occupazione all'anno 2008 per le tipologie di cui sopra.

La consistenza del bene (a seconda dei casi: "il totale dei mq", nel caso di aree; "il totale dei m", nel caso di tubazioni; ecc.) dedotta dal rilievo del bene, moltiplicata per l'importo unitario riportato nell'allegato II permette di quantificare la somma dovuta.

Nel caso di quantificazione delle somme da compiersi in base ai valori locativi in comune commercio ai sensi comma 4 del citato art. 2 del Regolamento, ovvero nel caso di edifici o parti di essi, escluse le darsene dove i valori rappresentativi sono espressi nel citato allegato II, il dichiarante in base a criteri di stima oggettivi e giustificati può individuare un importo presunto posto ad individuazione dell'intera somma dovuta che sarà successivamente vagliato da parte dell'Amministrazione preposta.

DEFINIZIONE DEL DIRITTO AD USUFRUIRE DELLE RIDUZIONI PREVISTE DALL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N° 6/R DEL 5/08/2004

Si riporta il contenuto dell'art. 20 di cui sopra ai fini della corretta applicazione delle riduzioni:

1. Per fini di beneficenza, per le attività di volontariato di pubblica assistenza e di protezione civile le concessioni vengono rilasciate a titolo gratuito.

2. La concessione delle aree del demanio della navigazione interna è gratuita per gli interventi attuati dagli enti di gestione di Aree protette ai fini d'istituto. La concessione è, altresì, gratuita nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono destinate a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o per gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione ambientale.

3. Per le concessioni rilasciate ai soggetti, di cui all'articolo 9, comma 10, la misura del canone annuo è ridotta del 90 per cento.

4. Per le concessioni rilasciate ad enti o organismi statali, la misura del canone annuo è ridotta del 50 per cento.

5. In presenza di qualsiasi evento dannoso d'eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è del 50 per cento.

6. L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, è condotto dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

7. Nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono date in concessione a sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, è prevista la riduzione del 50 per cento dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c).

8. Per le concessioni per le quali il concessionario non ha un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40 per cento.

9. Al fine di incentivare l'attività delle imprese con finalità turistiche, la misura dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), sono ridotti del 20 per cento. Ai fini del presente comma, per "imprese con finalità turistiche" si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente legate alla fruizione dei beni del demanio idrico della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, quali: campeggi, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti e boat service.

10. Al fine di salvaguardare le attività pubbliche e tradizionali, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), per le seguenti categorie di concessionari:

a) pescatori professionisti la cui attività quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento;

b) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti pubblici: riduzione del 50 per cento;

c) servizi di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione: riduzione del 60 per cento;

d) servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell'ordine: riduzione dell'80 per cento.

11. Al fine di salvaguardare le attività sportive: sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, la misura del canone annuo per concessioni di boe è ridotta del 50 per cento.

12. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.

13. Al fine di incentivare l'attività produttive dei concessionari operanti nei seguenti settori:

a) cantieristica navale;

b) boat service;

c) noleggio e locazione;

d) turistico ricettive;

e) balneazione;

l'organizzazione in acqua delle attività a loro connesse a mezzo di: pontile, zattera, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, area di balneazione delimitata, è oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all'occupazione dello specchio d'acqua comprendente tutta l'attività sviluppata nel sito considerato.

14. Per i sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, le aree attrezzate in acqua per l'attività d'istituto (campo di slalom, trampolino di sci nautico, campo canottaggio, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, pontile, area di balneazione delimitata, ecc.), sono oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all'occupazione dello specchio d'acqua comprendente tutta l'attività sviluppata nel sito considerato.

	<p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella quantificazione degli indennizzi da compiersi in base ai valori locativi in comune commercio le riduzioni stabilite dal Regolamento regionale n° 6/R del 5/08/2004 e ss.mm.ii. sono applicabili per i soli casi di cui all'art. 20 dal comma 1 al comma 9. - i bar, i ristoranti, gli alberghi <u>non</u> sono compresi fra le attività con finalità turistiche di cui al sopraccitato art. 20 comma 9 e pertanto non usufruiscono della agevolazione del 20%; - l'agevolazione del 50% prevista per ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti di cui al sopraccitato art. 20 comma 10 è applicabile solo per boe (dal 1/01/2003) e pontili (dal 1/07/2003). <p>IL DEPOSITO CAUZIONALE</p> <p>In caso di rilascio della nuova concessione sarà stabilito l'ammontare del deposito cauzionale (di norma pari ad una annualità del canone) e dagli importi previsti sarà detratto quanto eventualmente già versato a favore della Regione Piemonte con tale causale.</p> <p>In caso di sola sanatoria degli effetti amministrativi le somme versate a favore della Regione Piemonte a titolo di deposito cauzionale verranno restituite.</p>	
m) Altro	Nel quadro "m)" possono essere riportate tutte le integrazioni necessarie per integrare i contenuti dei precedenti quadri e per definire correttamente la pratica	
n) Da compilare sempre	Nel quadro "n)" devono essere riportati gli elementi normativi validi agli effetti dell'efficacia della presente dichiarazione e gli allegati obbligatori che fanno parte integrante e sostanziale della dichiarazione	
o) Da compilare nei casi necessari	Nel quadro "o)", vengono individuati gli allegati previsti in casi specifici, posti in relazione ai quadri compilati e ai pareri necessari per dare compimento alla pratica	